

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 2003, n. 19

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di artigianato, industria e commercio.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

TITOLO I

Modifiche in materia di artigianato

CAPO I

*Modifiche della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48
"Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane"*

Art. 1

Disposizioni transitorie in materia di contributi alle imprese artigiane ai sensi della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane"

1. Fatte salve le istanze pervenute al 30 settembre 2002 e fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino del complesso delle funzioni amministrative in materia di artigianato, la Giunta regionale, sentito il comitato di cui all'articolo 12 della legge regionale 6 settembre 1993, n.48, può prevedere percentuali di contribuzione ed importi degli investimenti diversi da quelli previsti dal comma 2 dell'articolo 4 della stessa legge.

Art. 2

Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane"

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 6 settembre 1993, n.48 è così sostituito:

"1. I conferimenti regionali a favore dei fondi di garanzia delle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi di garanzia collettiva fidi, nonché degli organismi di garanzia derivanti da accorpamenti sono determinati in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale sentiti la commissione consiliare competente e il comitato di cui all'articolo 12".

Art. 3

Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane"

1. Alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48, dopo le parole "dalle cooperative artigiane di garanzia" sono aggiunte le parole "e dai consorzi fidi".

Art. 4

Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane"

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 6 settembre 1993, n.48 è così sostituito:

"1. Il collegio sindacale degli organismi di garanzia è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti. La Giunta regionale nomina il presidente del collegio scegliendolo fra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili.".

CAPO II

*Modifiche della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67
"Disciplina dell'artigianato"*

Art. 5

Modifica dell'articolo 11 bis della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato"

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 bis della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, è aggiunto il seguente comma:

"2 bis. È ammessa l'iscrizione alla separata sezione dell'albo, da disporsi da parte della Commissione provinciale per l'artigianato, con conseguimento dei benefici di cui al comma 1, dei consorzi di secondo grado purché i due terzi degli organismi consorziati siano a loro volta iscritti alla separata sezione dell'albo ai sensi dell'articolo 6, terzo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, e sempre che gli stessi detengano la maggioranza negli organi deliberanti.".

Art. 6

Modifica dell'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato"

1. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, è così sostituito:

"1. Sono delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni connesse alla tenuta, da parte delle Commissioni provinciali per l'artigianato, dell'albo delle imprese artigiane nonché le funzioni di vigilanza.".

CAPO III

*Modifica della legge regionale 1 febbraio 2001, n. 3
"Interventi regionali di sostegno a reti e servizi telematici per le imprese artigiane"*

Art. 7

Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 1 febbraio 2001, n. 3 "Interventi regionali di sostegno a reti e servizi telematici per le imprese artigiane"

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 1

febbraio 2001, n. 3 è così sostituito:

“1. Gli interventi di cui al presente Capo consistono in contributi in conto capitale sulle spese di utilizzo dei servizi in rete, consulenza, formazione e addestramento del personale necessarie alla realizzazione di un progetto aziendale di utilizzazione e di accesso alle reti e ai servizi telematici.”.

CAPO IV

Modifiche della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 “Marchio e incentivi per la tutela e la produzione di imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia”

Art. 8

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 “Marchio e incentivi per la tutela e la produzione di imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia”

1. L'articolo 3 della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 è così sostituito:

“Art. 3 - Concessione dell'uso del marchio.

1. L'uso del marchio di cui all'articolo 2 è concesso esclusivamente ai soggetti che costruiscono imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali e relativi accessori, nel territorio dei comuni inseriti nel Piano di area per la laguna e per l'area veneziana (PALAV), approvato con provvedimento del Consiglio regionale n. 70 del 9 novembre 1995 e del Comune di Caorle.

2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono attribuite alla camera di commercio di Venezia.”.

Art. 9

Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 “Marchio e incentivi per la tutela e la produzione di imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia”

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 le parole *“presso la Giunta regionale”* sono soppresse.

Art. 10

Modifica della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 “Marchio e incentivi per la tutela e la produzione di imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia”

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 è aggiunto il seguente:

“Art. 8 bis - Disposizioni di rinvio.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui ai Capi I e II della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 “Norme generali in materia di marchi regionali.”.

CAPO V

Modifiche della legge regionale 7 aprile 2000, n.16, “Norme generali in materia di marchi regionali”

Art. 11

Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n.16, “Norme generali in materia di marchi regionali”

1. All'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n.16, le parole *“e del marchio del mobile d'arte della pianura veronese che resta disciplinato dalla legge regionale 18 aprile 1995, n. 31 e successive modifiche”* sono soppresse.

Art. 12

Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 “Norme generali in materia di marchi regionali”

1. All'articolo 2 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16, la lettera c) del comma 1 ed il comma 3 sono abrogati.

Art. 13

Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 “Norme generali in materia di marchi regionali”

1. L'articolo 6 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 è così sostituito:

“Art. 6 - Attribuzioni alle camere di commercio.

1. Sono attribuite alle camere di commercio territorialmente competenti le funzioni amministrative relative alla gestione dei marchi, ivi compreso il rilascio della licenza d'uso.”.

Art. 14

Abrogazione dell'articolo 13 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 “Norme generali in materia di marchi regionali”

1. L'articolo 13 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 è abrogato.

Art. 15

Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 “Norme generali in materia di marchi regionali”

1. L'articolo 14 della legge regionale 7 aprile 2000, n.16, è così sostituito:

“Art. 14 - Attribuzioni alle camere di commercio.

1. Sono attribuite alle camere di commercio territorialmente competenti le funzioni amministrative relative alla gestione dei marchi, ivi compreso il rilascio della licenza d'uso.”.

CAPO VI

Modifiche della legge regionale 16 aprile 1995, n. 31 "Marchio del mobile d'arte in stile della pianura veronese prodotto nei Comuni di Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Nogara, Oppeano, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio"

Art. 16

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 16 aprile 1995, n. 31 "Marchio del mobile d'arte in stile della pianura veronese prodotto nei Comuni di Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Nogara, Oppeano, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio"

1. L'articolo 3 della legge regionale 16 aprile 1995 n. 31 è così sostituito:

"Art. 3 - Concessione dell'uso del marchio.

1. L'uso del marchio di cui all'articolo 2 è concesso esclusivamente ai soggetti ed imprese che producono i mobili d'arte in stile nel territorio dei comuni indicati nell'articolo 1.

2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono attribuite alla camera di commercio di Verona."

Art. 17

Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 16 aprile 1995, n. 31 "Marchio del mobile d'arte in stile della pianura veronese prodotto nei Comuni di Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Nogara, Oppeano, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio"

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 16 aprile 1995, n. 31 le parole "presso la Giunta regionale" sono sopresse.

Art. 18

Modifica della legge regionale 16 aprile 1995, n. 31 "Marchio del mobile d'arte in stile della pianura veronese prodotto nei Comuni di Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Nogara, Oppeano, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio"

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 16 aprile 1995, n. 31 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 8 bis - Disposizioni di rinvio.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui ai capi I e II della legge regionale 7 aprile 2000, n.16 "Norme generali in materia di marchi regionali."

Art. 19

Modifica della legge regionale 16 aprile 1995, n. 31 "Marchio del mobile d'arte in stile della pianura veronese prodotto nei Comuni di Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Nogara, Oppeano, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio"

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 16 aprile 1995, n. 31 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 9 bis - Abrogazioni.

1. L'articolo 5, il comma 4 dell'articolo 6, l'articolo 7 e l'articolo 9 sono abrogati."

TITOLO II

Modifiche in materia di commercio

CAPO I

Modifiche della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche"

Art. 20

Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche"

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è inserita la seguente:

"b bis) in qualità di titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità;"

Art. 21

Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche"

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è così sostituito:

"1. I comuni trasmettono entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione e alla Camera di Commercio territorialmente competente, gli elenchi dei provvedimenti autorizzatori emessi nell'anno precedente."

CAPO II

Modifiche della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 "Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio"

Art. 22

Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 "Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio"

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 18

gennaio 1999, n. 1 è così sostituito:

“2. Sono beneficiari degli interventi di cui alla presente legge le piccole e medie imprese come definite dai decreti del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 1997 n. 229 e 23 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 1998 n. 34, aventi sede operativa nel Veneto.”.

Art. 23

Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 *“Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito nel settore del commercio”*

1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 è così sostituito:

“1. Hanno titolo a chiedere i benefici previsti dalla presente legge gli organismi di garanzia di cui all’articolo 2 composti da almeno 400 imprese e aventi sede legale nel territorio della Regione.”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Per gli organismi di garanzia già destinatari di contributi regionali, il requisito numerico di cui al comma 1 non si applica fino al 31 dicembre 2004.”.

3. La lettera a), del comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 è così sostituita:

“a) gli interessi maturati sui contributi concessi dalla Regione per la costituzione o per l’incremento dei fondi rischi o dei patrimoni di garanzia possono essere utilizzati dagli organismi di garanzia per la copertura delle spese di gestione;”.

CAPO III

Modifica della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 *“Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”*

Art. 24

Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 *“Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”*

1. All’articolo 11, comma 1 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 dopo la parola *“comuni”* sono aggiunte le parole *“o le unioni dei comuni ove costituite”*.

CAPO IV

Modifica della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”*

Art. 25

Modifica dell’articolo 35 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 *“ Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”*

1. All’articolo 35, comma 1 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 dopo la parola *“comuni”* sono aggiunte le parole *“o alle unioni dei comuni ove costituite,”*.

TITOLO III

Modifiche in materia di industria

CAPO I

Modifiche della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 “Interventi regionali in favore della qualità e dell’innovazione”

Art. 26

Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 *“Interventi regionali in favore della qualità e dell’innovazione”*

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3, dopo le parole *“Giunta regionale”* sono aggiunte le parole *“,sentita la competente Commissione consiliare,”*.

Art. 27

Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 *“Interventi regionali in favore della qualità e dell’innovazione”*

1. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3, le parole *“della qualità ISO UNI EN serie 9000”* sono sostituite dalle seguenti *“della qualità ISO UNI EN serie 9000, o comunque secondo altre forme di certificazione di qualità riconosciute”*.

CAPO II

Modifica della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 “Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta”

Art. 28

Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 *“Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta”*

1. Al comma 1 ter dell’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57, le parole *“sei mesi”* sono sostituite con le parole *“un anno”*.

2. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57, le parole *“legale, amministrativa e”* sono soppresse.

CAPO III

Modifica della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2000)"

Art. 29

Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2000)"

1. L'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 è così sostituito:

"Art. 12 - Limiti dell'aiuto alle imprese.

1. L'ammontare dei benefici concessi ad una impresa, cumulati con quelli ottenuti dal medesimo beneficiario a valere su altri regimi di aiuto non autorizzati espressamente dalla Commissione europea in applicazione delle vigenti disposizioni comunitarie, non può in nessun caso superare l'importo previsto dalla regola de minimis, di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.

2. Sono fatti salvi gli altri regimi di aiuto disciplinati nella relativa legge istitutiva oppure individuati dalla Giunta regionale, con proprio provvedimento, in applicazione della disciplina di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.

3. Al momento dell'inoltro della domanda, i soggetti richiedenti, aventi i prescritti requisiti, rilasciano, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione attestante gli eventuali aiuti comunitari, statali, regionali o di altro tipo ricevuti nell'arco temporale in cui si applica la predetta regola de minimis."

TITOLO IV**Disposizioni finali****CAPO I****Urgenza****Art. 30****Dichiarazione d'urgenza**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 3 ottobre 2003

Galan

INDICE**TITOLO I - Modifiche in materia di artigianato**

CAPO I - Modifiche della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane"

Art. 1 - Disposizioni transitorie in materia di contributi alle imprese artigiane ai sensi della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane"

Art. 2 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane"

Art. 3 - Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane"

Art. 4 - Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane"

CAPO II - Modifiche della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato"

Art. 5 - Modifica dell'articolo 11 bis della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato"

Art. 6 - Modifica dell'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato"

CAPO III - Modifica della legge regionale 1 febbraio 2001, n. 3 "Interventi regionali di sostegno a reti e servizi telematici per le imprese artigiane"

Art. 7 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 1 febbraio 2001, n. 3 "Interventi regionali di sostegno a reti e servizi telematici per le imprese artigiane"

CAPO IV - Modifiche della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 "Marchio e incentivi per la tutela e la produzione di imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia"

Art. 8 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 "Marchio e incentivi per la tutela e la produzione di imbarcazioni in legno"

- tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia”
- Art. 9 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 “Marchio e incentivi per la tutela e la produzione di imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia”
- Art. 10 - Modifica della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 “Marchio e incentivi per la tutela e la produzione di imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia”
- CAPO V - Modifiche della legge regionale 7 aprile 2000, n.16, “Norme generali in materia di marchi regionali”
- Art. 11 - Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n.16, “Norme generali in materia di marchi regionali”
- Art. 12 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 “Norme generali in materia di marchi regionali.”
- Art. 13 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 “Norme generali in materia di marchi regionali.”
- Art. 14 - Abrogazione dell’articolo 13 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 “Norme generali in materia di marchi regionali.”
- Art. 15 - Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 “Norme generali in materia di marchi regionali.”
- CAPO VI - Modifiche della legge regionale 16 aprile 1995, n. 31 “Marchio del mobile d’arte in stile della pianura veronese prodotto nei Comuni di Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Nogara, Oppeano, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio”
- Art. 16 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 16 aprile 1995, n. 31 “Marchio del mobile d’arte in stile della pianura veronese prodotto nei Comuni di Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Nogara, Oppeano, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio”
- Art. 17 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 16 aprile 1995, n. 31 “Marchio del mobile d’arte in stile della pianura veronese prodotto nei Comuni di Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Nogara, Oppeano, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio”
- Art. 18 - Modifica della legge regionale 16 aprile 1995, n.31 “Marchio del mobile d’arte in stile della pianura veronese prodotto nei Comuni di Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Nogara, Oppeano, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio”
- Art. 19 - Modifica della legge regionale 16 aprile 1995, n.31 “Marchio del mobile d’arte in stile della pianura veronese prodotto nei Comuni di Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Nogara, Oppeano, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio”
- TITOLO II - Modifiche in materia di commercio*
- CAPO I - Modifiche della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”
- Art. 20 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”
- Art. 21 - Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”
- CAPO II - Modifiche della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 “Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito nel settore del commercio”
- Art. 22 - Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 “Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito nel settore del commercio”
- Art. 23 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 “Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito nel settore del commercio”
- CAPO III - Modifica della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”
- Art. 24 - Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”
- CAPO IV - Modifica della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”
- Art. 25 - Modifica dell’articolo 35 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”
- TITOLO III - Modifiche in materia di industria*
- CAPO I - Modifiche della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 “Interventi regionali in favore della qualità e dell’innovazione”
- Art. 26 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 “Interventi regionali in favo-

re della qualità e dell'innovazione”

Art. 27 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 “Interventi regionali in favore della qualità e dell'innovazione”

CAPO II - Modifica della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 “Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta”

Art. 28 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 “Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta”

CAPO III - Modifica della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2000)”

Art. 29 - Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2000)”

TITOLO IV - Disposizioni finali

CAPO I - Urgenza

Art. 30 - Dichiarazione d'urgenza.

Dati informativi concernenti la legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giancarlo Conata, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 30 dicembre 2002, n. 39/ddl;

- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 23 gennaio 2003, dove ha acquisito il n. 339 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 3° commissione consiliare in data 28 gennaio 2003;
- La 3° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 30 aprile 2003;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Gaetano Fontana, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 19 settembre 2003, n. 8930.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 “Ordinamento del Bilancio e della Contabilità della Regione” ha recepito i principi fondamentali contenuti nel D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76 “Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208” prevedendo, all'articolo 2, comma 6, che “la Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei di materie che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente”.

La presente proposta concernente “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di artigianato, industria e commercio” contiene disposizioni legislative che recano modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente.

Le disposizioni contenute nel progetto di legge in argomento, apportano modifiche a leggi regionali nelle seguenti materie:

- ARTIGIANATO:

- legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 “Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane;
- legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell'artigianato”;
- legge regionale 1 febbraio 2001, n. 3 “Interventi regionali di sostegno a reti telematiche per le imprese artigiane”;
- legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 “Marchio e incentivi per la tutela e la produzione di imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia.”;
- legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 “Norme generali in materia di marchi regionali.”;
- legge regionale 16 aprile 1995, n. 31 “Marchio del mobile d'arte in stile della pianura veronese prodotto nei comuni di Bovolone, Casaleone, Cerea, Concarnarise, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Nogara, Oppeano, Salizzone, Sanguinetto, San Pietro di Morubio”

- COMMERCIO:

- legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in

materia di commercio su aree pubbliche”;

- legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 “Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito nel settore del commercio”;
- **INDUSTRIA:**
 - legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 “Interventi regionali in favore della qualità e dell’innovazione”;
 - legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 “Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta”;
 - legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)”.

Il progetto di legge si compone di n. 28 articoli, compresa la dichiarazione d’urgenza ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto.

La Commissione, all’unanimità dei presenti, ha votato a favore della proposta che ora si sottopone all’approvazione dell’aula.

3. Note agli articoli

Note all’articolo 1

- Il testo dell’articolo 12 della legge regionale n. 48/1993 è il seguente:

“Art. 12 Comitato consultivo per il credito all’artigianato.

1. E’ istituito il Comitato per il credito all’artigianato.
2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è presieduto dall’Assessore regionale all’artigianato, e, in caso di assenza o impedimento, dal Segretario regionale per le attività produttive dei settori secondario e terziario.
3. Il comitato è composto da due esperti in materia finanziaria nominati dalla Giunta regionale, da tre rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e che abbiano promosso un consorzio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) dal dirigente della struttura regionale competente o suo delegato. Funge da segretario un dipendente regionale di qualifica non inferiore alla categoria D.
4. Omissis”.

- Il testo dell’articolo 4 della legge regionale n. 48/1993 è il seguente:

“Art. 4 Forme di intervento a favore delle imprese artigiane.

1. La Regione concorre a favorire l’accesso al credito delle imprese artigiane, socie degli organismi di garanzia di cui all’articolo 2 per le iniziative di investimento indicate all’articolo 3 mediante agevolazioni per:

- a) prestiti relativi ad operazioni di investimento in beni strumentali;
- b) operazioni di locazione finanziaria;
- c) operazioni di cessione di crediti commerciali a società di gestione specializzate;
- d) finanziamenti a medio termine di ammontare fino a 500 milioni

e non inferiore a 120 milioni;

e) prestiti finalizzati alla partecipazione dell’impresa artigiana alla costituzione di venture capital.

f) prestiti relativi ad operazioni di promozione e/o esportazione dei prodotti artigiani; alla partecipazione a gare ed appalti sui mercati nazionali ed esteri indetti da enti pubblici o privati.

2. Le operazioni di investimento in beni strumentali di cui al comma 1 lettera a) ed i prestiti di cui alle lettere e) ed f) sono agevolabili con contributi fino all’8 per cento del capitale mutuato che non può essere inferiore a lire 10 milioni nè superiore a lire 50 milioni.

3. Le operazioni di locazione finanziaria di cui al comma 1 lettera b) sono agevolabili mediante contributi pari all’8 per cento del valore del bene locato e riguardano beni mobili, esclusi gli autoveicoli non aventi natura strumentale per l’impresa. Il valore dei beni non può essere inferiore a 10 milioni nè superiore a 50 milioni.

4. Le operazioni di cui al comma 1 lettera c) sono agevolate mediante contributi commisurati alle spese per commissioni di incasso con l’aliquota fino al 40 per cento. L’aliquota è elevabile al 60 per cento se trattasi di crediti derivanti da esportazione dei prodotti all’estero e il contributo è concedibile nel limite massimo, rispettivamente, di lire 4 milioni e di lire 6 milioni annui per singola impresa.

5. Per le operazioni di credito di cui al comma 1 lettera d), la Giunta regionale è autorizzata, sentito il Comitato per il credito previsto dall’articolo 12, a stipulare una convenzione con gli Istituti di Credito disponibili a reperire risorse creditizie sui mercati finanziari a condizioni vantaggiose.

6. La misura del concorso regionale è determinata con delibera della Giunta regionale. Essa non può in ogni caso superare il 25 per cento del tasso di riferimento per il credito all’artigianato, e il relativo onere è posto a carico del bilancio regionale. Alla erogazione provvede con proprio decreto il dirigente del dipartimento regionale per l’artigianato.

7. Qualora l’agevolazione riguardi più esercizi l’ammontare del contributo sarà determinato mediante attualizzazione al tasso ufficiale di sconto. In tal caso la Giunta regionale predispone gli opportuni accertamenti attraverso il competente dipartimento per la verifica che la utilizzazione dei fondi sia conforme agli obiettivi della presente legge.”.

Nota all’articolo 2

- Il testo dell’art. 6 della legge regionale n. 48/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6 Modalità degli interventi regionali a favore degli organismi di garanzia.

1. *I conferimenti regionali a favore dei fondi di garanzia delle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi di garanzia collettiva fidi, nonché degli organismi di garanzia derivanti da accorpamenti sono determinati in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale sentiti la commissione consiliare competente e il comitato di cui all’articolo 12.*

2. I conferimenti di cui al presente articolo, a partire dal secondo esercizio successivo all’anno di approvazione della presente legge,

sono concessi agli organismi di cui al comma 1 che dimostrino di mantenere il rapporto fra patrimonio e garanzie prestate entro i limiti fissati dalla Giunta regionale non oltre il mese di aprile di ciascun anno; tali disposizioni sono recepite in un apposito accordo tra organismi di garanzia ed istituti di credito.

3. I conferimenti regionali a favore dei fondi di garanzia dei consorzi di secondo grado sono commisurati al 15 per cento delle somme concesse ad ogni organismo di primo grado ad esso aderente.”.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 48/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 10 Procedure.

1. Le domande intese ad ottenere le agevolazioni di cui all'articolo 4 devono pervenire alla Giunta regionale nel rispetto delle seguenti procedure:

a) per gli interventi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere a), e) ed f) le domande devono essere trasmesse dalle cooperative artigiane di garanzia e dai consorzi fidi per il tramite degli Istituti di credito dopo il perfezionamento dell'operazione finanziaria e comunque entro il mese successivo;

b) per gli interventi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera b), le domande devono essere trasmesse dalle cooperative artigiane di garanzia e dai consorzi fidi per il tramite delle società di leasing e il relativo contributo sarà erogato quando l'impresa artigiana avrà soddisfatto la propria obbligazione per almeno il 60 per cento del valore del bene locato;

c) per gli interventi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c), le domande devono essere trasmesse dalle società di gestione specializzate per conto delle imprese o consorzi da esse costituiti e aderenti a consorzi di garanzia collettiva fidi.

2. Alle domande va allegata la seguente documentazione:

a) certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane;

b) dichiarazione di iscrizione dell'impresa artigiana alla cooperativa artigiana di garanzia o consorzio di garanzia collettiva fidi, rilasciata dagli stessi;

c) dichiarazione della destinazione dell'operazione avviata e descrizione della stessa rilasciata dalla cooperativa artigiana di garanzia o dal consorzio di garanzia fidi.

3. Possono essere agevolate a favore di un'impresa artigiana o di un consorzio tra imprese artigiane una o più operazioni, anche per iniziative diverse, purchè rientrino nel limite massimo di lire 50 milioni. Operazioni successive saranno agevolate trascorsi 24 mesi dall'ultima operazione ammessa a contributo.

4. Sulla base delle domande presentate entro il 31 maggio ed entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale tenuto conto degli stanziamenti di bilancio disponibili, approva un piano di assegnazione dei contributi a ciascun istituto o azienda di credito o società finanziaria.

5. I contributi determinati ai sensi del presente titolo sono erogati direttamente agli istituti o aziende di credito o alle società finanziarie interessate, quali anticipazioni sulla riscossione di quote del capitale

prestato o mutuato o, ove possibile, di canoni periodici in scadenza nelle date successive all'incasso del contributo, ovvero quale quota parte delle spese di commissione dovute da ciascuna impresa artigiana.

6. Le domande di ammissione al credito agevolato di cui alla lettera d) dell'articolo 4 e quelle di cui all'articolo 9 sono presentate alla Giunta regionale entro il 31 marzo, ed entro il 31 ottobre di ogni anno per il tramite degli organismi di cui all'articolo 2 che verificano la congruenza delle medesime con i requisiti e le priorità stabiliti dalla Giunta regionale.

7. Gli organismi di cui all'articolo 2 provvedono altresì a trasmettere l'elenco delle iniziative ammissibili alla Giunta regionale e all'istituto o azienda di credito convenzionato prescelto.

8. La Giunta regionale approva un piano di assegnazione dei contributi sulla base del quale viene adottato l'atto di impegno con decreto del dirigente del dipartimento regionale per l'artigianato.

9. La documentazione da allegare alla domanda è quella indicata al comma 2 del presente articolo e la misura del concorso regionale viene determinata secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6.”.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 48/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 14 Collegio sindacale degli organismi di garanzia.

1. Il collegio sindacale degli organismi di garanzia è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti. La Giunta regionale nomina il presidente del collegio scegliendolo fra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili.

2. Il presidente del collegio sindacale deve predisporre semestralmente una relazione alla Giunta regionale sull'utilizzo del fondo di garanzia; egli, inoltre, attesta annualmente la presenza negli organismi di garanzia dei requisiti previsti dalla presente legge.”.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 11 bis della legge regionale n. 67/1987, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 11 bis - Agevolazioni ai consorzi e società consortili.

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, tra imprese artigiane, di cui all'articolo 6, primo comma della legge 8 agosto 1985, n. 443 sono ammessi a godere delle agevolazioni previste per le imprese artigiane e ad adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato, a condizione che siano iscritti nella separata sezione dell'albo.

2. Possono altresì essere ammessi ai benefici di cui al precedente comma i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, di cui all'articolo 6, terzo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, se iscritti nella separata sezione dell'albo.

2 bis. È ammessa l'iscrizione alla separata sezione dell'albo, da disporsi da parte della Commissione provinciale per l'artigianato, con conseguimento dei benefici di cui al comma 1, dei consorzi di secondo grado purchè i due terzi degli organismi consorziati siano

a loro volta iscritti alla separata sezione dell'albo ai sensi dell'articolo 6, terzo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, e sempre che gli stessi detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

3. L'iscrizione alla separata sezione dell'albo dei soggetti di cui al primo e secondo comma del presente articolo è disposta dalla Commissione provinciale per l'artigianato su domanda del consorzio, cooperativa, o società consortile interessati, previo accertamento del possesso dello status di impresa artigiana da parte dei soggetti associati nelle proporzioni previste dall'articolo 6, terzo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443.

4. I consorzi e le società consortili di cui ai precedenti commi sono tenuti a comunicare alla commissione le modificazioni di fatto e di diritto intervenute successivamente all'iscrizione, ivi inclusa la perdita di requisiti artigiani di una o più delle imprese associate, nonché la cessazione del consorzio o società consortile.”.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'art. 33 della legge regionale n. 67/1987, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 33 - Deleghe e funzioni in materia di artigianato.

1. Sono delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni connesse alla tenuta, da parte delle Commissioni provinciali per l'artigianato, dell'albo delle imprese artigiane nonché le funzioni di vigilanza.

2. Sono delegati alle Province, secondo le linee di programmazione regionale, il coordinamento e, salvo le funzioni delegate alle Camere di commercio, la promozione sul territorio provinciale delle attività concernenti l'artigianato.

3. Spettano ai Comuni:

a) gli atti di istruzione e certificazione ai fini dell'iscrizione all'albo o della cancellazione dall'albo delle imprese artigiane;

b) le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative;

c) la predisposizione dei programmi per l'artigianato di servizio sulla base delle indicazioni della Regione.

4. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale, i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative delegate e, in caso di accertato inadempimento e previa formale diffida, propone al Consiglio la revoca della delega.”.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 3/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 5 - Interventi.

1. Gli interventi di cui al presente Capo consistono in contributi in conto capitale sulle spese di utilizzo dei servizi in rete, consulenza, formazione e addestramento del personale necessarie alla realizzazione di un progetto aziendale di utilizzazione e di accesso alle reti e ai servizi telematici.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono concessi nella misura del 50 per cento delle spese ammesse e comunque per un importo non superiore a lire 30 milioni.”.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 1/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6 - Comitato di tutela.

1. È istituito il comitato di tutela del marchio Imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia.

2. Il comitato è composto da sette esperti nel settore delle imbarcazioni in legno di cui all'articolo 4, designati:

a) tre congiuntamente dalle associazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello provinciale, in relazione alle province interessate;

b) uno congiuntamente dalle associazioni industriali e della piccola e media industria delle province interessate;

c) uno dall'ente per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere;

d) uno congiuntamente dalle società remiere;

e) uno dalla Camera di commercio di Venezia.

3. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni. La costituzione può avvenire qualora siano stati designati almeno due terzi dei componenti.

4. omissis

5. Ai componenti il comitato è corrisposto unicamente, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione.”.

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 16/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 1 - Ambito di applicazione della legge.

1. La presente legge disciplina l'istituzione e l'uso dei marchi collettivi previsti e disciplinati dall'articolo 2 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, come modificato dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, nonché del marchio Made in Veneto rappresentativi di beni e servizi prodotti nel Veneto o in alcune sue zone e dei quali la Regione intende valorizzare l'immagine e promuoverne la produzione e la commercializzazione in Italia e all'estero, con esclusione del marchio vetro artistico di Murano, che resta disciplinato dalla legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70, e successive modifiche ed integrazioni.”.

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 16/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2 - Modalità di approvazione dei marchi collettivi regionali.

1. La Giunta regionale:

a) individua di volta in volta la produzione tipica meritevole di tutela, l'area di produzione della stessa, l'ambito nazionale, comunitario o internazionale, cui estendere la validità della richiesta di registrazione, sentita la competente commissione consiliare;

- b) determina la composizione del comitato di tutela di cui all'articolo 8;
- c) (abrogata).
2. La Giunta regionale è autorizzata a chiedere la registrazione dei marchi collettivi che la Giunta stessa individuerà con il provvedimento di cui al comma 1.
3. (abrogato).
4. In deroga a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1, vengono individuate come produzioni tipiche meritevoli di tutela quelle del "mobile d'arte del Bassanese" nei comuni di Bassano del Grappa, Rosà, Cassola, Schiavon, Molvena, Cismon, Rossano Veneto, Musolente, Tezze sul Brenta, Marostica, Cartigliano, Nove, Romano d'Ezzelino, Pove del Grappa e della "pietra di Vicenza" nei comuni di Vicenza, Arcugnano, Brendola, Barbarano, Castagnero, Grancona, Longare, Mossano, Nanto, S. Germano dei Berici, Sossano, Villaga, Zovencedo."

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 31/1995, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 6 - Comitato di tutela.

1. È istituito il comitato di tutela del marchio Mobile d'arte in stile della pianura veronese.
2. Il comitato è composto da nove esperti designati:
- a) due rispettivamente dal comune di Bovolone e dal comune di Cerea;
- b) due designati dall'Anci veneto su indicazione dei comuni di cui all'articolo 1, eccettuati i comuni di cui alla lettera a);
- c) uno designato dalla Camera di commercio di Verona;
- d) tre designati congiuntamente dalle associazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- e) uno designato congiuntamente dalle associazioni della piccola e media industria della provincia di Verona;
3. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni. La costituzione può avvenire qualora siano stati designati almeno due terzi dei componenti.
4. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a funzionario.
5. Il comitato si riunisce di norma in una sede dislocata nel territorio dei comuni indicati nell'articolo 1 ed è convocato dal segretario del medesimo.
6. Ai componenti il comitato è corrisposto unicamente, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione."

Nota all'articolo 20

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 10/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 5 - Revoca e sospensione delle autorizzazioni.

1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:

a) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salva la concessione di una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza;

b) decada dalla concessione del posteggio assegnato per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato, ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o per servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa;

b bis) in qualità di titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

c) si trovi in una delle situazioni previste all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo.

2. Il sindaco, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di revoca.

3. L'autorizzazione è sospesa dal sindaco nei casi previsti dall'articolo 29, comma 3 del decreto legislativo."

Nota all'articolo 21

- Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 10/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 12 - Monitoraggio del commercio su aree pubbliche.

1. I comuni trasmettono entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione e alla Camera di Commercio territorialmente competente, gli elenchi dei provvedimenti autorizzatori emessi nell'anno precedente.

2. Entro il 15 ottobre di ogni anno i comuni devono inviare alla Regione, al fine della predisposizione di un calendario regionale dei mercati, una comunicazione che riporti per ogni mercato o per i posteggi isolati:

- a) dati identificativi, luogo e denominazione;
- b) giorno di svolgimento;
- c) settori merceologici con rispettivo numero di posteggi;
- d) orario di vendita;
- e) numero dei posteggi riservati agli agricoltori;
- f) servizi di mercato;
- g) i dati delle autorizzazioni itineranti concesse dal comune;
- h) ogni ulteriore elemento utile riguardante la situazione del commercio su aree pubbliche nel proprio territorio."

Nota all'articolo 22

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 1/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, con la presente legge, promuove l'associazionismo e la cooperazione creditizia e agevola gli investimenti nei settori del commercio e dei servizi limitatamente alle piccole e medie imprese di cui al comma 2, allo scopo di:

- a) favorire la razionale evoluzione dell'apparato distributivo regionale;
- b) agevolare l'ammodernamento delle strutture di somministrazione di alimenti e bevande;
- c) concorrere allo sviluppo delle imprese dei servizi di cui all'allegato A che costituisce parte integrante della presente legge.

2. *Sono beneficiari degli interventi di cui alla presente legge le piccole e medie imprese come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 1997 n. 229 e 23 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 1998 n. 34, aventi sede operativa nel Veneto.”.*

Nota all'articolo 23

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 1/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - Condizioni per l'ammissione ai contributi regionali.

1. *Hanno titolo a chiedere i benefici previsti dalla presente legge gli organismi di garanzia di cui all'articolo 2 composti da almeno 400 imprese e aventi sede legale nel territorio della Regione.*

1 bis. Per gli organismi di garanzia già destinatari di contributi regionali, il requisito numerico di cui al comma 1 non si applica fino al 31 dicembre 2004.

2. Negli statuti degli organismi di garanzia deve essere previsto che:

- a) le prestazioni di garanzia sono concesse indipendentemente dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio;
- b) l'impresa socia o consorzata viene esonerata dal pagamento, a favore degli organismi di garanzia, di qualsiasi diritto o provvigione commisurati all'importo del finanziamento ottenuto, ad eccezione dei costi di istruttoria e delle commissioni di garanzia addebitati dagli istituti di credito convenzionati;
- c) in caso di liquidazione degli organismi di garanzia le cause di scioglimento devono essere preventivamente comunicate alla Giunta regionale che stabilisce la destinazione dei fondi regionali disponibili, non utilizzati a copertura di perdite;
- d) ove sia consentita la restituzione delle quote sociali e consortili versate dalle imprese aderenti, non deve essere comunque prevista la distribuzione di contributi regionali a fondo perduto;
- e) l'istituzione del collegio sindacale e l'attribuzione alla Giunta regionale della nomina del presidente dello stesso.

3. Il presidente del collegio sindacale deve annualmente predisporre una relazione attestante la regolarità dell'utilizzo dei finanziamenti regionali, il corretto espletamento delle operazioni di garanzia e l'osservanza delle disposizioni della presente legge.

4. Con atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dal legale rappresentante, gli organismi di garanzia debbono dichiarare l'osservanza

delle seguenti prescrizioni:

a) *gli interessi maturati sui contributi concessi dalla Regione per la costituzione o per l'incremento dei fondi rischi o dei patrimoni di garanzia possono essere utilizzati dagli organismi di garanzia per la copertura delle spese di gestione;*

b) la garanzia prestata non può superare di norma il cinquanta per cento del prestito ottenuto dal socio, fatta salva la possibilità da parte del consiglio di amministrazione di autorizzare volta per volta l'aumento di tale limite fino ad un massimo dell'ottanta per cento.

5. Le convenzioni tra gli istituti di credito e gli organismi di garanzia devono contenere specifiche clausole con le quali sia previsto che, in caso di insolvenza del socio, l'utilizzo del fondo, a favore del beneficiario, possa avvenire solo dopo che siano state espletate tutte le azioni di rivalsa nei riguardi della ditta insolvente.”.

Nota all'articolo 24

- Il testo dell'art. 11 della legge regionale n. 37/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 11 - Medie strutture di vendita.

1. I comuni o le unioni dei comuni ove costituite, entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria degli operatori, dei consumatori riconosciute ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281 e le associazioni dei lavoratori del commercio adottano, con riferimento alle medie strutture di vendita, un provvedimento che individua i criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali sulla base dei seguenti principi:

- a) modernizzazione del sistema distributivo;
- b) garanzia di concorrenzialità del sistema distributivo;
- c) salvaguardia dell'ambiente e della viabilità dei centri urbani;
- d) mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio di prossimità;
- e) equilibrio delle diverse forme distributive;
- f) tutela delle piccole e medie imprese commerciali;
- g) identificazione di strumenti di politica del territorio quali la sicurezza, il flusso veicolare, i trasporti pubblici.

2. Il provvedimento ha la stessa durata della programmazione regionale e, alla scadenza, è automaticamente rinnovato fino alla nuova determinazione comunale.

3. I comuni provvedono inoltre ad assumere norme procedurali concernenti le domande relative alle medie strutture secondo le disposizioni dell'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo e a stabilire i termini entro i quali valutare la priorità delle stesse.

4. L'apertura, il trasferimento di sede, il mutamento dei settori merceologici, l'ampliamento della superficie di vendita sono subordinati al rilascio di un'autorizzazione comunale che rispetti la programmazione regionale e risponda ai criteri assunti dall'amministrazione comunale.

5. Le medie strutture possono essere ampliate entro i limiti stabiliti dall'articolo 7, comma 1, lettera b), o essere oggetto di accorpamento

o concentrazione, entro i medesimi limiti, purché la superficie complessiva finale non sia superiore alle somme metriche degli esercizi originari.

6. Fra le domande di autorizzazione di cui al comma 4, relative a medie strutture, hanno priorità quelle intese alla concentrazione di preesistenti esercizi nel rispetto dei caratteri dimensionali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b). Tra tali domande hanno una ulteriore priorità quelle che dimostrino:

a) di essere piccole o medie imprese commerciali come definite dall'articolo 8, comma 1, lettera d);

b) l'impegno al reimpiego del personale dei preesistenti esercizi secondo le modalità dell'articolo 8, comma 2, lettera a);

c) una adeguata formazione professionale per il settore non alimentare dei titolari realizzata con la partecipazione ad un corso per il commercio o con il possesso di adeguata qualificazione secondo le modalità dell'articolo 8, comma 2, lettera b);

d) la realizzazione di un maggiore abbattimento della superficie complessiva finale rispetto alle somme metriche degli esercizi originari.

7. L'autorizzazione alla vendita per una media struttura derivante dalla concentrazione di quattro o dall'accorpamento di più esercizi dotati di tabelle per generi di largo e generale consumo come previsti dall'articolo 31, comma 3 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, già autorizzati ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, è rilasciata in deroga alla programmazione commerciale comunale alle seguenti condizioni:

a) che gli esercizi siano rimasti aperti al pubblico nel comune da almeno tre anni in forma continuativa ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c);

b) che la superficie finale non sia superiore alla somma delle superfici concentrate o accorpate e comunque entro il limite di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b);

c) che vi sia l'impegno del richiedente al reimpiego del personale dei preesistenti esercizi.

8. Contestualmente al rilascio della nuova autorizzazione, nel caso di concentrazione o accorpamento, il comune revoca i titoli autorizzativi dei preesistenti esercizi.".

Nota all'articolo 25

- Il testo dell'art. 35 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 35 - Funzioni dei Comuni.

1. Sono attribuite ai comuni o alle unioni dei comuni ove costituite le seguenti funzioni:

a) programmazione e rilascio delle autorizzazioni ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

b) programmazione e rilascio delle autorizzazioni ai punti vendita delle edicole.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale.

3. omissis

4. omissis.".

Nota all'articolo 26

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 3/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 2 - Programma degli interventi.

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva entro il 31 marzo di ogni triennio il programma delle iniziative previste dall'articolo 1, che riguardano:

a) la diffusione di una cultura della qualità mediante la divulgazione di informazioni sull'importanza della qualificazione dei processi aziendali e dei prodotti;

b) il sostegno finanziario per spese di consulenza, assistenza tecnica e addestramento specifico del personale finalizzate all'adeguamento dei sistemi aziendali ai principi e alle norme della qualità;

c) omissis;

d) la promozione dell'accesso ai servizi di prova, di taratura e certificazione presso organismi esterni accreditati;

e) la concessione di contributi per la costituzione o il potenziamento di laboratori di prova e taratura.

2. Il programma stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi finanziari e ripartisce tra le varie tipologie di iniziative previste i fondi stanziati nel bilancio regionale. Il programma può essere adeguato annualmente, prevedendo eventuali motivate riserve di finanziamento a favore di singoli settori.

3. Non sono ammesse a contributi le iniziative di cui al comma 1, ricadenti nelle aree comprese negli obiettivi 2 e 5b del Regolamento CEE n. 2081/93, già finanziate.".

Nota all'articolo 27

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 3/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 4 - Contributi per l'introduzione del sistema di qualità aziendale.

1. Il sostegno finanziario regionale alle iniziative previste nell'articolo 2, comma 1, lettera b) è attuato mediante la concessione di contributi:

a) alle imprese classificate artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443;

b) piccole medie imprese di cui all'art. 1, comma 2 lettera a) della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successivi modificazioni e decreti attuativi;

c) ai consorzi, alle società consortili e alle società consortili miste costituite da piccole imprese industriali di cui al capo IV della legge n. 317/1991 e ai consorzi e alle società consortili di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

d) alle società cooperative artigiane e fra imprese artigiane.

2. Per beneficiare del contributo finanziario di cui al comma 1, i soggetti devono avere sede legale nel Veneto e devono redigere un

progetto di adeguamento dell'intero sistema aziendale secondo le norme della qualità ISO UNI EN serie 9000, o comunque secondo altre forme di certificazione di qualità riconosciute. Il contributo può essere concesso solo per gli interventi svolti negli impianti siti nel Veneto.

3. Il progetto di cui al comma 2 deve essere trasmesso, secondo le modalità previste dal programma di cui all'articolo 2, comma 2, ad un centro specializzato per la verifica della conformità alle norme nazionali e comunitarie della qualità.

4. I centri specializzati trasmettono alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, i progetti corredati da una relazione attestante l'avvenuta verifica di conformità.

5. La Giunta regionale, sulla base della documentazione trasmessa dai centri specializzati, concede alle imprese i contributi nella misura massima del cinquanta per cento delle spese, IVA esclusa, fino ad un massimo di lire 30 milioni per intervento e con un minimo di 5 milioni di lire. Per ogni intervento progettato può essere concesso un solo contributo.

6. I contributi previsti dal presente articolo sono cumulabili con altri analoghi contributi pubblici fino alla misura massima del cinquanta per cento complessivo delle spese ammissibili.

7. In ogni caso nessun soggetto potrà ottenere contributi regionali complessivamente superiori a 90 milioni di lire nel triennio.

8. La liquidazione dei contributi concessi è disposta dalla Giunta regionale, attraverso la struttura amministrativa competente, sulla base delle fatture pagate dalle Imprese per le spese sostenute per la progettazione e l'esecuzione dell'intervento ammesso a contributo, IVA esclusa.”.

Nota all'articolo 28

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 57/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2 - Destinatari degli interventi.

1. La Regione concede le agevolazioni di cui all'articolo 1 per la costituzione da parte di giovani di nuove imprese individuali, società e cooperative nei settori produttivo, commerciale e dei servizi, che non si configurino come continuazione di imprese preesistenti.

1 bis. Per le finalità della presente legge, si definiscono costituite da giovani:

a) le imprese individuali i cui titolari siano persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni;

b) le società e le cooperative i cui soci siano per almeno il sessanta per cento persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i due terzi da persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni.

1 ter. Per le finalità della presente legge, si definiscono nuove imprese quelle costituite da non più di *un anno* rispetto alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni di cui all'articolo 1.

2. Le imprese individuali, le società e le cooperative di cui al comma 1 devono avere sede operativa nel territorio della Regione del Veneto.

3. Le imprese individuali, le società e le cooperative, beneficiarie degli interventi previsti dalla presente legge devono rispondere alla definizione di piccole e medie imprese prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti statali a favore delle stesse, dettata dalla raccomandazione CE in data 3 aprile 1996 pubblicata in GUCE L107 del 30 aprile 1996 e successive modificazioni.”.

4. Strutture di riferimento

- Direzione artigianato (artt. dall'1 al 19)

- Direzione commercio (artt. dal 20 al 25)

- Direzione industria (artt. dal 26 al 29)